

IN BREVE n. 007-2008
a cura di
Marco Perelli Ercolini

PRONTI I MODELLI UNICO e IRAP 2008

Unico Persone Fisiche - Debutteranno nella dichiarazione dei redditi le novità della finanziaria 2008. Inoltre da quest'anno scatta l'obbligo per tutti i contribuenti di presentare il modello Unico per via telematica ad eccezione di limitati casi relativi a soggetti privi di un sostituto d'imposta o che devono presentare la dichiarazione per contribuenti deceduti. Tra le novità più significative il ritorno alle detrazioni per i carichi di famiglia, l'estensione della detrazione del 19% alle spese per le attività sportive dei giovani, per i canoni di locazione degli studenti universitari fuori sede, per le spese di intermediazione immobiliare per l'acquisto di personal computer e per le erogazioni liberali a favore di scuole. Debutterà poi la detrazione del 55% per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio e del 20% per la sostituzione di frigoriferi e congelatori, l'acquisto di Tv digitali e di motori ad elevata efficienza. In dichiarazione trova spazio anche il cosiddetto bonus fiscale la detrazione per canoni di locazione per la casa di abitazione, l'esclusione dal pagamento dell'imposta per i contribuenti che possiedono solo redditi fondiari per un ammontare non superiore a 500 euro.

Irap - I soggetti interessati devono presentare i quadri IQ relativi ai modelli contestualmente alla dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi. Coloro che non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi, invece, devono presentare i quadri unendoli al frontespizio del modello della dichiarazione di riferimento, barrando la casella "IRAP"; nella sezione "Tipo di dichiarazione".

IN ALLEGATO A PARTE - UNICO PF 1° parte modulo (documento 026)
UNICO PF 1° parte istruzioni (documento 027)
UNICO PF 2° parte modulo (documento 028)
UNICO PF 2° parte istruzioni (documento 029)
UNICO PF 3° parte modulo (documento 030)
UNICO PF 3° parte istruzioni (documento 031)
INDICATORI PF 2008 (documento 032)
IRAP PF 2008 (documento 033)
PROFESSIONI 2008 modulo (documento 034)
PROFESSIONI 2008 istruzioni (documento 035)

INPDAP e TFS, TFR e PREVIDENZA COMPLEMENTARE - precisazioni

Nella nota operativa numero 5 del 6 febbraio 2008 l'INPDAP fornisce una prima illustrazione delle principali novità in tema di Tfs, Tfr e previdenza complementare introdotte dalle leggi della manovra di bilancio per il 2008 e dalla legge di attuazione del protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività.

Le leggi in questione sono le seguenti:

- decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159 recante "interventi urgenti in materia economico finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale", convertito con modificazioni nella legge 29 novembre 2007, n. 222 (cosiddetto "collegato fiscale");

- legge 24 dicembre 2007, n. 244 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)”;
- legge 24 dicembre 2007, n. 247 “Norme di attuazione del protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l’equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale”;
- decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248 recante “proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria”.

Ricorda da ultimo il divieto di estensione del giudicato (art.25 del DL 248/2007) e la variazione del tasso di interesse legale salito al 3%.

In particolare, emerge l’esclusione ai pubblici dipendenti di versare nei fondi pensione anche il tfr maturato prima dell’adesione alla previdenza integrativa. La novità introdotta dalla Finanziaria (legge 244/07) non opererebbe per le forme pensionistiche complementari del settore pubblico perché priva delle fonti istitutive che darebbero la facoltà come richiesto dalla normativa di riferimento (DLgs 124/93).

IN ALLEGATO A PARTE - INPDAP nota operativa n. 5 del 6.02.08 (documento 036)

INDENNITA’ DI MALATTIA da Sole 24 ore dell’ 11 genn. 2008

Nel caso di un’assenza ingiustificata dalla propria abitazione al momento della visita di controllo, il pagamento dell’indennità di malattia relativa ai primi dieci giorni decade. La negazione di qualsiasi trattamento economico per tutto il periodo successivo è, invece, illegittima se il lavoratore non è sottoposto a una seconda visita medica (Cassazione sez. lavoro sentenza n. 1809/08).

LATTE ARTIFICIALE FISCALMENTE DETRAIBILE da Sole 24 ore dell’ 11 genn. 2008

In assenza di specifici chiarimenti da parte dell’Amministrazione finanziaria, si ritiene possibile (così come sostiene la dottrina prevalente) detrarre, ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lettera c), Dpr 917/86, il costo sostenuto per l’acquisto di latte in polvere e di altri particolari prodotti alimentari per bambini supportato dalla prescrizione medica specialistica (ad esempio, pediatra) attestante la patologia e la finalità curativa dei citati prodotti, nonché da fatturato scontrino fiscale. Tale posizione è rafforzata dal fatto che il Centro di assistenza multicanale (Cam) dell’agenzia delle Entrate (novembre 2006) ha chiarito che «i prodotti integratori alimentari prescritti da un medico specialista a scopo curativo possono essere detratti ai sensi dell’articolo 15 del Tuir».

GIOVANI e RISCATTO ANNI DI LAUREA da Sole 24 ore dell’ 11 genn. 2008

In base alle nuove regole introdotte dalla legge 247/2007, i giovani possono riscattare gli anni di studio anche nel periodo che intercorre tra il conseguimento del titolo e il primo impiego.

In questi casi, non essendoci ancora una retribuzione o un reddito di riferimento, la somma da versare per il riscatto, viene determinata sulla base di un parametro uguale per tutti.

Nel 2008 (domande presentate dopo il 1 gennaio 2008) riscattare un anno di università costerà circa 4.500 euro, un importo che moltiplicato per gli anni del corso di laurea dà la somma complessiva da versare all’Inps.

Se il costo del riscatto se lo accolla un genitore, questi potrà fruire di una detrazione di imposta nella misura massima del 19 per cento.

Gli anni di studio saranno considerati validi per qualsiasi forma di pensionamento, come avviene per i lavoratori più anziani che sono nel sistema retributivo o misto. Il vantaggio sarà rilevante soprattutto per coloro che, avendo iniziato l'attività molto presto, matureranno il diritto con 40 anni di contributi, prima cioè di raggiungere la soglia minima (62 anni dal 2013) per la pensione di anzianità con 35 anni di contributi.

Attenzione: per coloro che hanno già inoltrato una domanda di riscatto per gli anni di studio prima del 31 dicembre 2007 valutare se non può essere più conveniente ritirare o far decadere la domanda per ripresentarne una nuova (a data posteriore il 1 gennaio 2008) dati i vantaggi economici: dilazione del pagamento -senza interessi- in 120 rate mensili.

INPDAP - ADEGUAMENTO DEI LIMITI CONTRIBUTIVI PER IL 2008

L'INPDAP con la nota operativa numero 2 del 15 febbraio 2008 comunica gli adeguamenti dei limiti di imponibilità contributiva per l'anno 2008 in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati pari all'1,7%, secondo le indicazioni fornite dall'art.7, comma 4, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n.503.

IN ALLEGATO A PARTE - INPDAP nota operativa n. 2 del 15.02.08 (documento 037)